



COMUNICATO SINDACALE UNITARIO

Sintesi della discussione e delle indicazioni emerse nell'incontro dello scorso 9 febbraio organizzato unitariamente dai sindacati provinciali con le RSU e terminali associativi

Riforma Brunetta: le principali ricadute sui lavoratori della scuola

Sono state trattate le ricadute del decreto sul versante della contrattazione e le novità introdotte in materia di sanzioni disciplinari. In particolare, è stato chiarito che il nuovo sistema "premile" per la corresponsione del salario accessorio non è ancora attuabile. Perché lo diventi sono necessarie ulteriori disposizioni (circolari applicative, decreti ecc.) che ancora devono essere emanate, è inoltre rinviata ad un successivo decreto la modalità di applicazione per il personale docente. Lo stesso decreto, prevede che i contratti integrativi non adeguati alla nuova normativa cessino la loro efficacia dal 1 gennaio 2011 e non da subito come in alcune scuole si è lasciato intendere.

Le novità introdotte in materia di sanzioni disciplinari sono invece in vigore dal 15 novembre 2009 anche se, in alcuni casi, sono presenti vuoti legislativi che non consentono la loro immediata applicazione. Le slide utilizzate per la presentazione sono inviate per e-mail a tutte le RSU e iscritti dalle organizzazioni sindacali di riferimento.

Mancata nomina del supplente

Sono state ricordate le regole relative a "quando e come" si chiamano i supplenti, sia per il personale docente che per il personale ATA. Sono state inoltre ricordate le circolari ministeriali in base alle quali lo stesso ministero ribadisce che il supplente va nominato per non ledere il diritto allo studio degli alunni, anche in caso di restrizioni economiche dei finanziamenti per le supplenze (o i ritardi di accredito dei finanziamenti stessi) perché non può essere leso il diritto allo studio degli alunni (C.M. n.3338 del 25/11/2008, C.M. n.3545 del 29/4/2009 e C.M. n. 14991 del 6/10/2009)

E' stato sottolineato che il docente di sostegno deve essere immediatamente sostituito, come per altro confermato dalla giurisprudenza. Inoltre è stato chiarito che qualora sia possibile coprire la supplenza con il personale interno come previsto dalla normativa, se l'assenza del docente diventa una assenza continuativa complessivamente superiore a 5 giorni nella scuola primaria o a 15 giorni nella scuola secondaria, deve essere chiamato il supplente (fin dal sesto giorno nella scuola primaria e fin dal sedicesimo giorno nella scuola secondaria).

E' stato inoltre comunicato che nell'incontro con il Direttore Regionale della Toscana del 4 febbraio 2010 le organizzazioni sindacali FLC CGIL-CISL Scuola- UIL Scuola SNALS Confsal e GILDA Unams hanno chiesto che siano effettuate sempre le nomine dei supplenti come garanzia del diritto allo studio. A fronte di tale richiesta il Direttore Regionale ha fatto riferimento alla C.M. n.14991 del 6/10/2009 dichiarandosi disponibile ad esaminare le situazioni di sofferenza e confermando che in tutte le Conferenze di Servizio ha sempre sostenuto di coprire i posti conferendo supplenze.

Particolare attenzione è stata posta alla prassi divenuta ordinaria, soprattutto nella scuola primaria, della suddivisione della classe, ove il titolare è assente, e la conseguente distribuzione degli alunni in altre classi. Tale prassi può essere ammessa solo in caso di emergenza e per il tempo strettamente indispensabile per l'arrivo del supplente, ma non può essere considerata una prassi ordinaria perché illegittima infatti, comporta:

- a) il sorgere di problemi sia in ordine alla vigilanza degli alunni, sia in ordine alla capienza delle aule con effetti sulle norme di sicurezza;
- b) la lesione del diritto allo studio, sia per i gruppi di alunni dirottati nelle altre classi, sia per gli alunni delle classi "riceventi, in quanto, di fatto, tali situazioni comportano quasi sempre uno stravolgimento

della normale attività didattica.

. A tale proposito le organizzazioni sindacali danno le seguenti indicazioni.

-Non inserire nel contratto di istituto nessuna modalità di sostituzione del personale docente assente che differisca dalla normativa vigente, bensì, nel contratto, inserire che qualora secondo la normativa vigente non sia possibile sostituire il personale assente con il personale interno, si procederà alla nomina immediata del supplente e, in attesa dell'arrivo del supplente al solo fine dell'obbligo di vigilanza sugli alunni si seguiranno le direttive impartite dal dirigente scolastico che a tal fine terrà conto anche dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.

- Nel caso in cui gli alunni siano suddivisi nelle classi il docente, deve riportare sul registro di classe i nomi degli alunni accolti e deve indicare sul registro di classe che se l'attività didattica è ridotta, sospesa perchè ridotta a pura vigilanza sugli alunni.

- Nel caso in cui il numero di alunni superi 25 unità segnalare per scritto all'RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza) che nella scuola si è presentata una situazione di rischio per il sovraffollamento (mancanza di rispetto della normativa sulla sicurezza in termini di antincendio). L'RLS trasmetterà la segnalazione al dirigente scolastico e chiederà di inserire il rischio nel documento di valutazione.

- Nel caso in cui la suddivisione nelle classi fosse una prassi ordinaria, pretendere l'ordine di servizio. Il fac simile del modulo è inviato per e-mail a tutte le RSU e iscritti dalle organizzazioni sindacali di riferimento.

La comunicazione all'RLS sulla situazione di rischio deve essere fatta anche dagli ITP qualora si trovino nei laboratori ad operare in situazione di insicurezza.

Per quanto riguarda il personale ATA il regolamento delle supplenze (DM 430/2000), prevede, all' art. 6, comma 2. quanto segue : *“Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell'art. 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.”* Pertanto, anche nel caso degli ATA non ci sono vincoli particolari per la sostituzione del personale che conseguentemente si può assumere a partire dal 1° giorno di assenza del titolare. Infatti l'art. 4, comma 14 della legge 124/99, ha esplicitamente abrogato l'art. 582 del Dlgs 297/94 che prevedeva particolari condizioni (mix tra numero di assenti e durata delle assenze) per poter chiamare il supplente ATA. Considerata la peculiarità del lavoro ATA e il riferimento, nel regolamento, al *“tempo strettamente necessario”*, è opportuno che in sede di contrattazione d'istituto si definiscano i criteri per l'assunzione dei supplenti ATA per i diversi profili in base alle specifiche caratteristiche della scuola (tempo scuola, numero e tipologia dei plessi, turnazioni, corsi serali ecc). In particolare la contrattazione di scuola è opportuno che definisca le condizioni e un numero massimo di giorni oltre il quale si ricorre obbligatoriamente al supplente, tenendo anche conto delle risorse disponibili nel fondo d'istituto per le attività aggiuntive e/o per l'intensificazione e delle esigenze relative all'organizzazione del lavoro ATA.

Mancato pagamento dei supplenti

Per quanto riguarda i supplenti che ad oggi non sono stati pagati le organizzazioni sindacali suggeriscono agli interessati di rivolgersi a un legale o al sindacato di riferimento al fine di avviare la procedura per ottenere le spettanze dovute.

Rispetto alla pretesa di alcuni dirigenti scolastici di fare sottoscrivere al personale individuato come avente diritto ad una supplenza una dichiarazione preventiva con la quale il supplente dichiara di essere a conoscenza che la scuola non ha finanziamenti sufficienti per garantire il pagamento della prestazione lavorativa e pertanto il compenso dovuto sarà erogato solamente quando la scuola disporrà dei dovuti finanziamenti, le organizzazioni sindacali fanno presente che la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione non inficia il diritto alla supplenza e suggeriscono di non sottoscriverla, o quantomeno, che la si debba firmare soltanto come presa visione con l'aggiunta che *“il sottoscritto si riserva di adire le vie legali”*

Ora alternativa alla religione cattolica

Sull'insegnamento della religione cattolica e, in particolare, sull'insegnamento dell'ora alternativa le disposizioni ministeriali risalgono tutte ad oltre 20 anni fa e cioè alla metà degli anni 80 (la [CM n. 316 del 28 ottobre 1987](#) e la C.M. n. 82 del 1989). Sulla base di tali disposizioni la scuola deve garantire, come sancito dalla giurisprudenza in materia, l'attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica nell'ambito della gamma di proposte offerte alle famiglie al momento dell'iscrizione.

Nella CM n.316/87 si dice infatti che: "Gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica- previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore - hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici. Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, si ribadisce la necessità che da parte dei colleghi dei docenti siano formulati precisi programmi. Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all'esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell'istituzione scolastica."

Nel caso in cui non si riesca più a garantire questa attività con l'utilizzo delle risorse interne, la C.M. n.316/87 dispone che si possa nominare un supplente: "Allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all'assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio."

La nota n. 12259 del 10/11/2009 del Direttore Generale della Toscana avente per oggetto "fabbisogno di personale docente per assicurare le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica" fa riferimento alla suddetta normativa

La nota n.427 del 21 gennaio 2010 avente per oggetto "Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica. Chiarimenti" precisa che al momento dell'iscrizione i genitori dell'alunno, o l'alunno stesso se maggiorenne, potranno scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, compilando l'apposito modello. In caso di rinuncia all'insegnamento della religione cattolica i genitori, o l'alunno stesso se maggiorenne, dovranno successivamente compilare il modello relativo alla scelta tra le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica. Quest'ultimo modello, va compilato entro l'avvio delle attività didattiche in relazione alla programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali.

Le organizzazioni sindacali suggeriscono quindi che il Collegio dei Docenti deliberi la programmazione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, tali attività saranno indicate nel modello relativo alla scelta delle attività alternative che i genitori, o gli alunni se maggiorenni, compileranno al momento della conferma dell'iscrizione. Sulla base delle scelte delle famiglie in caso di carenza di organico il Dirigente Scolastico inoltrerà la richiesta di ore per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica in sede di organico di fatto. Tali ore sono assegnate a supplenza con nomina fino al 30 giugno e il costo è a carico della DPT e non della scuola. Nella richiesta di posti è bene evidenziare come la mancata assegnazione delle ore, sulla base della programmazione del Collegio dei Docenti, può costituire una violazione dei diritti delle famiglie e degli alunni che ove fosse fatto valere davanti all'autorità giudiziaria ricadrebbe in termini di responsabilità sugli uffici preposti della amministrazione scolastica e non sulle scuole, a maggior ragione esistendo indicazioni operative emanate dallo stesso Ministero e mai modificate.

Riduzione del 25% degli appalti di pulizia

Con la nota sui bilanci delle scuole dello scorso 14 dicembre (diffusa dal Miur il 22 dicembre) è stato ridotto del 25% il finanziamento per l'appalto della ditta di pulizie. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno è stato rivisto e, conseguentemente le scuole si trovano in corso di anno a dovere coprire il 25% delle pulizie. Su questa questione si sono mosse da subito le organizzazioni sindacali sia a livello provinciale, regionale e nazionale e, il prossimo 11 febbraio si terrà a Roma un incontro su questa questione (*). La posizione sindacale è chiara: il lavoro non può gravare sul personale. Dagli interventi

dei presenti emerge che la posizione sindacale è passata, in alcune scuole l'aggravio di lavoro è stato "arginato" pulendo a rotazione i diversi spazi e pertanto, rispetto a prima, le scuole saranno più sporche, in altre, dove era stata fatta una scelta unilaterale da parte del dirigente è intervenuta la RSU che ha tamponato la situazione.

Finanziamenti e programma annuale

E' stato ribadito che i finanziamenti del FIS di natura contrattuale sono finalizzati al pagamento accessorio del personale interno e quindi non possono essere utilizzati o accantonati per il pagamento dei supplenti né, per il personale non interno (esempio docenti assunti con contratti atipici).

—

La nota sulla formazione dei bilanci delle scuole diffusa dal Miur il 22 dicembre scorso (che la FLC Cgil ha impugnato) ha gettato nel caos le scuole che non sono ancora nelle condizioni di stilare il bilancio per l'anno scolastico 2010. Non solo per colpa dei tagli e dell'incertezza sull'ammontare delle risorse, ma anche per le indicazioni ambigue e confuse che arrivano dal Ministero. La situazione è da commissariamento, e comunque, necessita di iniziative concrete. A tale scopo si propone che il consiglio di istituto invii una lettera ai ministri competenti (MIUR e MEF), agli Uffici scolastici regionali, agli Enti Locali e al Prefetto per evidenziare la reale situazione finanziaria che impedisce la stesura di un programma annuale in grado di soddisfare i bisogni ordinari ed essenziali della scuola. Il fac simile della lettera è inviata per e-mail a tutte le RSU e iscritti dalle organizzazioni sindacali di riferimento

(*) Nell'incontro al MIUR tenuto lo scorso 11 febbraio le organizzazioni sindacali sono riuscite ad ottenere la proroga al 28 febbraio per la presentazione del programma annuale 2010. Inoltre il Miur si è impegnato a rivedere la nota del 14 dicembre precisandola e riscrivendola in diversi punti. In particolare saranno oggetto di chiarimento: le spese per le supplenze; le spese per le ditte di appalto; l'inserimento dei residui attivi nell'aggregato Z. Il prossimo 16 febbraio ci sarà un nuovo incontro.

Conclusioni

E' certamente encomiabile il senso di responsabilità che in questi mesi esprime tutto il personale della scuola pubblica, che si trova a fronteggiare grandi difficoltà organizzative, ma è anche vero che così facendo si nascondono i guasti che la scellerata politica di tagli di questo Governo sta producendo sulla nostra scuola pubblica così che all'esterno non si percepisce la drammaticità in cui ci troviamo ad operare. E' quindi necessario che la situazione reale emerga e per questo, anche se in "buona fede" il personale non deve più "tamponare" la situazione. La responsabilità professionale e il rispetto, profondamente sentito dai lavoratori della scuola, dei diritti delle alunne e degli alunni e delle loro famiglie, non deve fare commettere l'errore di assumere responsabilità che non toccano né ai lavoratori della Scuola e nemmeno ai Dirigenti scolastici. Alla assunzione di responsabilità relativamente alle condizioni in cui si trovano a funzionare le scuole debbono essere chiamati tutti, a cominciare dai genitori che devono essere informati sulla situazione.

**Chiunque desideri il materiale inviato per e-mail alle RSU e iscritti può rivolgersi alle
organizzazione sindacale di riferimento**